

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
SEZIONE FALLIMENTI**

Verona, 30/08/2018

Oggetto: Comunicazione decreto di **OMOLOGA DELL'ACCORDO DI  
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - EX L. 3/2012**  
N. 11/2018 L. 3/2012: **TIRONE MARCO - C.F.: TRNMRC86E24B715U**

Alla CANCELLERIA ESECUZIONI  
IMMOBILIARI E MOBILIARI  
del TRIBUNALE di - SEDE -

Alla C.C.I.A.A. REGISTRO IMPRESE DI VERONA



Si comunica che è stato emesso in data **ODIERNA** decreto di **OMOLOGA  
DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - EX L. 3/2012** - nei confronti  
di:  
**TIRONE MARCO - C.F.: TRNMRC86E24B715U** nato a Capua - CE il 24/05/1986 res.te in  
Villafranca di Verona - VR alla Via San Giovanni della Paglia n. 3



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Irene Armenio)

N. 11/2086-3/2012



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA



IL GIUDICE DELEGATO,

- vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano ex art. 12 comma 1 L. 3/12, relativa alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti formulata da Marco Tirone;
- considerato che l'attestazione definitiva di fattibilità del piano appare immune da censure;
- vista l'attestazione del raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11 comma 2;
- richiamate le considerazioni contenute nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 in merito al contenuto della proposta e alla sussistenza dei presupposti ex artt. 7 e ss L. 3/12;
- considerato che non sono emersi atti in frode ai creditori;
- considerato che l'unica contestazione in relazione al piano è stata formulata da Fiditalia S.p.a., sul presupposto dell'erroneità dell'appostazione in chirografo (e quindi della falcidia) del suo credito, derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, e conseguentemente dell'impossibilità di considerare conveniente l'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria (in quanto il credito in questione, poiché già acquistato per intero e con privilegio ex art. 2751 cc. secondo la prospettazione dell'istante, dovrebbe essere soddisfatto integralmente);
- considerato che invece il trattamento del credito dell'opponente appare immune da censure di legittimità, in quanto, come già affermato a più riprese in precedenti di questo stesso Tribunale: -) la cessione invocata dall'opponente è una cessione di crediti futuri; -) "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione,



anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" (Cass n. 17590/05; Cass n. 551/12); -) le procedure previste dalla legge n. 3/12 devono essere considerate come delle procedure concorsuali, in quanto tali soggette alla disciplina contenuta nella legge stessa e, per quanto non previsto, ai principi generali che regolano le procedure concorsuali e del resto il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa dell'accordo, al pari della sentenza dichiarativa di fallimento, è equiparato ad un pignoramento (art. 10 comma 5 L. 3/12); -) anche alla procedura in esame è quindi applicabile il principio giurisprudenziale su richiamato;

- rilevato che ai fini dell'esecuzione della proposta non è necessaria la nomina di un liquidatore

#### OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Marco Tirone;

#### DISPONE

che l'istante provveda ad eseguire le attività previste dall'accordo sotto la vigilanza dell'OCC, il quale ogni sei mesi dovrà acquisire una relazione sulle attività compiute e lo stato dei pagamenti;

Verona, 28/8/18

**Il Giudice**  
Dr. Pier Paolo Lanni

**FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
(Irene Armenio)

